

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 52 - 4454/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI VOLPIANO - PROPOSTA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE STRUTTURALE N. 22 AL P.R.G.C. – COMMA 4, ART. 17 L.R. 56/77 - PARERE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Volpiano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 17-29336 del 14 febbraio 2000 e successivamente adeguato al P.A.I. con Variante n. 6 approvata con D.G.R. n. 9-3874 del 25 settembre 2006;
- ha approvato sedici Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificata dalla ex L.R. n. 41/1997;
- ha approvato due Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi del quinto comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77, come modificata dalla L.R. n. 3/2013;
- ha approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 13 marzo 2014, la Variante n. 20 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 16bis, L.R. 56/1977 come modificata dalla L.R. 3/2013;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 13 del 30 marzo 2015, la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 22 al P.R.G.C., di adeguamento al R.I.R.;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 62 del 9 novembre 2015, la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 22 al P.R.G.C. vigente, che ha trasmesso alla Città Metropolitana, tramite PEC, in data 19/11/2015 comprensiva degli elaborati, contestualmente alla convocazione della prima seduta della seconda Conferenza di Copianificazione e Valutazione per l'esame della Proposta Tecnica in oggetto, svoltasi il 21 dicembre 2015;
(Prat. n. VS 006/2015);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 8.135 abitanti nel 1971, 10.787 abitanti nel 1981, 12.536 abitanti nel 1991, 12.997 abitanti nel 2001 e 14.998 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in sostanziale incremento (pari nel periodo 1971/2011 a +45,8%);
- superficie territoriale pari a circa 3.246 ettari, di cui 2.868 ettari di pianura e 378 ettari di collina, dei quali 3.035 (93,5% della superficie comunale) con pendenze inferiori al 5%, 193 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e circa 18 ettari con pendenze superiori al 25%; inoltre si evidenziano 292 ettari coperti da boschi (circa il 9% della superficie comunale). Circa il 57% della superficie comunale, pari a 1.860 ettari appartiene alla II^a Classe della *Capacità d'Uso dei Suoli fertili per fini agricoli*;
- è compreso nell'Area Omogenea, come definita dallo Statuto della Città Metropolitana, denominata Zona 4 "AMT NORD" con i Comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leinì, San Benigno Canavese, San Mauro Torinese e Settimo Torinese;
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale denominato "AMT-N.E.", rispetto al quale ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (articoli 21 e 22 delle N.d.A.), è altresì individuato all'articolo 23 delle citate Norme tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- sistema produttivo: il PTC2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. individua nel territorio comunale Ambiti Produttivi di livello 1 e 2;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - il Comune è attraversato da infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale e precisamente dai seguenti tratti di Autostrada A4 Torino-Milano e A5 Torino-Aosta; dalle Strade Provinciali n. 011 *Padana Inferiore*, n. 17 di *Leinì*, n. 220 di *Brandizzo*, n. 3 della *Cebrosa*, n. 39 di *Rivarossa*, n. 40 di *San Giusto* e n. 460 del *Gran Paradiso*;
 - è interessato da alcuni progetti di viabilità di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
 - è attraversato dalle seguenti linee ferroviarie: dalla tratta *Settimo-Volpiano-Rivarolo-Cuorgnè-Pont*, dalla T.A.V. *Torino-Novara-Milano* e dalla *Torino-Vercelli-Novara-Milano*;
 - è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) con le linee: *Ivrea-Chivasso-Carmagnola-Bra* e *Rivarolo-Settimo-Trofarello-Chieri*;
 - è attraversato da 1,6 Km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Bendola e Banna, Torrente Malone, Torrente Ritano; Rio della Vauda, Rio di San Giovanni, Torrente Malonett;

preso atto che il Comune di Volpiano, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 56/77 s.m.i., per quanto attiene l'iter di adozione e approvazione della Variante Strutturale n. 22:

- ha adottato, con Deliberazione C.C. n. 13 del 30 marzo 2015, la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare e convocato la prima Conferenza di Copianificazione e Valutazione, ai sensi dell'art. 15 bis della L.R. 56/77 s.m.i., tenutasi il 25 maggio 2015, in tale sede:
 - ha concordato la data della seconda Conferenza di Copianificazione e Valutazione sulla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, con gli Enti aventi diritto di voto (Regione Piemonte e la Provincia di Torino, ora Città Metropolitana); la stessa si è tenuta il 2 luglio 2015;
- nella seduta della Conferenza di Copianificazione e Valutazione del 2 luglio 2015:
 - sono stati illustrati i contributi degli Enti, compresa la relazione (prot. n. 93204/2015 del 29/06/2015) della Città Metropolitana;
- l'Amministrazione Comunale, sulla scorta delle osservazioni formulate a seguito dell'avvenuta pubblicazione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare e degli esiti della Conferenza di Copianificazione e Valutazione del 2 luglio 2015:
 - ha adottato, con deliberazione C.C. n. 44 del 29 luglio 2015 il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 22 al P.R.G.C.;
 - ha pubblicato e depositato in pubblica visione la deliberazione come sopra adottata comprensiva di tutti gli elaborati dal 17 agosto 2015 al 16 ottobre 2015 compreso;
 - ha pubblicato sul BUR n. 33 del 20/08/2015 l'avviso di deposito della Variante Strutturale n. 22 al P.R.G.C.;
 - nei termini stabiliti sono pervenute n. 1 osservazione oltre l'osservazione del Servizio Ambiente e Territorio del Comune di Volpiano, (in data 05/10/2015);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 9 novembre 2015 ha adottato l'elaborato di "*Controdeduzioni alle osservazioni pervenute*" e la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 22 al P.R.G.C., ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 della L.R. 56/77, composta dai seguenti elaborati:

A. ELABORATI URBANISTICI:

- Relazione illustrativa - modifiche cartografiche e normative;
- Tav 2.1 (Nord) Viabilità e vincoli in scala 1:5.000
- Tav 2.2 (Sud) Viabilità e vincoli in scala 1:5.000
- Tav 3.1 (Nord) Assetto Urbanistico del Territorio comunale in scala 1:5.000
- Tav 3.2 (Sud) Assetto Urbanistico del Territorio comunale in scala 1:5.000
- Tav 4.2 (lato sinistro) Assetto Urbanistico del Centro Abitato in scala 1:2.000
- Tav 4.2 (lato destro) Assetto Urbanistico del Centro Abitato in scala 1:2.000

B. ELABORATO TECNICO R.I.R.:

- Rapporto ambientale elaborato tecnico RIR, contenente i seguenti allegati:
 - Allegato 1: Elenco Attività Commerciali e Produttive;
 - Allegato 2: Individuazione e caratterizzazione degli elementi ambientali vulnerabili;

- Allegato 3: Individuazione degli elementi territoriali puntuali secondo i criteri del DM 9 maggio 2001;
- Allegato 4: Schede vulnerabilità territoriale;
- Allegato 5: Schede vulnerabilità ambientale;
- Allegato 6: Questionario acquisizione dati da aziende;
- Allegato 7: Misure di prevenzione adottate dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

oltreché:

- Tavola 1: Elementi territoriali vulnerabili;
- Tavola 2: Elementi ambientali vulnerabili;
- Tavola 3: Aree di esclusione e osservazione.

- l'Amministrazione Comunale in data 19 novembre 2015, ha trasmesso al Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica della Città Metropolitana, copia della Deliberazione C.C. n. 62 del 9 novembre 2015, di adozione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 22 al P.R.G.C. comprensiva degli elaborati tecnici, congiuntamente alla convocazione della prima seduta della seconda Conferenza di Copianificazione, che si è tenuta il 21 dicembre 2015;

- gli esiti della prima seduta della Conferenza di Copianificazione tenutasi in data 21 dicembre 2015, hanno stabilito la regolarità degli atti adottati e trasmessi; nel corso della seduta, previo consenso unanime degli Enti aventi diritto di voto, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di Copianificazione, per il giorno 29 febbraio 2016;

dato atto che, ai sensi del comma 4, dell'art. 15 bis della L.R. 56/77 s.m.i., la Città Metropolitana di Torino è rappresentata nei lavori delle Conferenze di Copianificazione e Valutazione dall'Architetto Gianfranco Fiora, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 3-549 del 19 gennaio 2015, pubblicato sul B.U.R. n. 5 del 5 febbraio 2015 (sez. Annunci Legali);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 22 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione Consiglio Comunale n. 62 del 9 novembre 2015;

rilevato che, nello specifico, la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 22 al P.R.G.C. in oggetto, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzata all'adeguamento dello strumento urbanistico alla materia del *rischio di incidente rilevante*, laddove sul territorio comunale siano localizzati stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 o 8 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i., il P.R.G.C. deve comprendere l'Elaborato Tecnico sui Rischi di Incidente rilevante - RIR - relativo al controllo dell'urbanizzazione.

L'Amministrazione Comunale, adottando tale documento con procedura di Variante allo strumento urbanistico ai sensi della normativa vigente, integra e adegua il proprio strumento

urbanistico con opportune prescrizioni normative e cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, ovvero a limiti di trasformazione, edificazione e/o progettazione sulla base dei contenuti dell'Elaborato RIR, al fine di assicurare la compatibilità territoriale ed ambientale dell'insediamento previsto. L'Elaborato RIR deve contenere la valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale dello stabilimento, condotta secondo i disposti delle presenti norme, documentata anche da una cartografia che riporti la localizzazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili. Il suddetto elaborato tecnico deve essere trasmesso obbligatoriamente alla Provincia (dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana di Torino) ed ai comuni adiacenti che sono interessati, anche marginalmente, da ricadute ambientali e territoriali, perché possano a loro volta adottare le misure ritenute opportune al fine di rendere minimi gli effetti nel caso di incidente ed attivare, se del caso, le procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici di loro competenza. All'obbligo della predisposizione dell'Elaborato RIR come documento facente parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico sono tenuti anche i comuni che subiscono gli effetti, sia pure parzialmente, di uno o più stabilimenti ubicati nei comuni contermini, secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni regionali vigenti in materia di rischio industriale.

Poiché all'interno del confine comunale sono presenti attività soggette ai disposti del D.Lgs n. 334/199 e s.m.i. (*Attività Seveso*), individuata nella fattispecie nelle ditte ENI spa, AUTOGAS NORD spa, BUTAN GAS spa, LIQUIGAS spa, PROVIDUS srl, il Comune di Volpiano si è trovato in obbligo di redigere l'Elaborato Tecnico di Valutazione del Rischio di Incidente Rilevante (RIR).

.....omissis.....

(Cfr: *"Relazione Illustrativa" della Proposta Tecnica Progetto Definitivo della Variante Strutturale n 22 al PRGC*);

dato atto che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle *Norme di Attuazione* immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5, articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3, articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"*; comma 2, articolo 50 *"Difesa del suolo"*;

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *"Tutela ed uso del suolo"*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015 ed in particolare gli articoli 15 e 15bis;

vista la Circolare dell'Assessore all'Urbanistica della Regione Piemonte 23 maggio 2002,

n. 5/PET, con la quale sono fornite indicazioni sulle procedure di formazione dei Piani Regolatori a seguito dell'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province;

tenuto conto che con la suddetta Circolare si chiarisce che la Provincia (ora Città Metropolitana) in cui sia vigente il Piano Territoriale debba esprimersi sulla compatibilità rispetto al P.T.C. con riferimento non solo alle Varianti Parziali ma a tutti i Piani Regolatori e loro Varianti;

dato atto che la Circolare ribadisce il ruolo che alla Provincia (ora Città Metropolitana) compete, ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni;

rilevato, infatti, che nella presente procedura non muta il ruolo della Città Metropolitana quanto, invece, le modalità attraverso cui la stessa è tenuta a manifestare il proprio parere in tema di compatibilità della Variante con il Piano Territoriale e gli altri strumenti di programmazione sovracomunale;

vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1, comma 50, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che, tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della *lettera b), comma 44, articolo 1*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, articolo 48, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'articolo 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. che, la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 22 al P.R.G.C. del Comune di Volpiano, adottato con deliberazione C.C. n. 62 del 9 novembre 2015, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 s.m.i., non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. di dare atto che, rispetto alla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 22 al P.R.G.C. sono formulate osservazioni;
3. di dare atto che il Delegato della Città Metropolitana rappresenterà i contenuti del presente Decreto nella Conferenza conclusiva di Copianificazione della Variante in oggetto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 24 febbraio 2016

Per il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)

Il Vicesindaco della Città Metropolitana
(Alberto Avetta)